

Transazione su crediti di lavoro e dichiarazione di “non aver null’altro a pretendere”

La Corte di Cassazione , sezione lavoro, con la sentenza n. 8606 del 2 Maggio 2016, ha definito che non può assumere natura di transazione e non è identificabile come la "reciproca concessione" di cui all'art. 1965 c.c. la quietanza liberatoria sottoscritta dal lavoratore, la cui natura legale è quella di atto giuridico in senso stretto, mentre la rinuncia e la transazione sono negozi.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha chiarito che nell’atto transattivo intervenuto tra le parti del rapporto di lavoro, i crediti e diritti cui il lavoratore rinuncia, dovranno essere specificatamente indicati, sì da rendere edotto chiaramente il lavoratore delle proprie rinunce. Infatti, la classica dicitura di “non aver null’altro a pretendere” non soddisfa il predetto principio di chiarezza.

Il fatto

Il caso trae origine dalla sentenza con cui la Corte d'appello rigettava il gravame di una società contro la sentenza con cui il Tribunale di primo grado l’aveva condannata a pagare ad un ex dipendente le differenze retributive conseguenti all’espletamento delle superiori mansioni relative al suo ruolo e il risarcimento dei danni per demansionamento e mobbing patiti sul luogo di lavoro.

La pronuncia era intervenuta nell’ambito di una più ampia vertenza nella quale , fra le altre cose, il lavoratore aveva precedentemente sottoscritto un transazione a chiusura del rapporto di lavoro, successivamente rivendicando altri diritti anche di carattere economico.

La società presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando , per quanto qui di interesse, che i giudici del merito avevano considerato come mera quietanza a saldo la transazione intervenuta fra le parti in corso di causa , trattandosi invece, per la ricorrente , di una vera e propria transazione in cui il lavoratore dichiarava di aver esaminato i singoli diritti derivatigli dall’ormai cessato rapporto di lavoro ed accettava la complessiva somma a titolo di indennità di fine rapporto e di totale e definitiva liquidazione di ogni ulteriore sua spettanza.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

In motivazione, i Giudici di legittimità, anche facendo riferimento alla propria precedente giurisprudenza, asserivano che “l'atto con il quale il lavoratore dichiara di non aver nulla a pretendere, a seguito della corresponsione di una determinata somma di denaro, non può considerarsi, per ciò solo, una rinuncia a tutti i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, in quanto tale locuzione è estremamente generica e non sempre è in grado di richiamare l'attenzione del lavoratore sui molteplici diritti che scaturiscono dal rapporto medesimo”.

Ne conseguiva pertanto, secondo la Suprema Corte, che “non può assumere natura di transazione e non è identificabile come la "reciproca concessione" di cui all'art. 1965 c.c. la quietanza liberatoria sottoscritta dal lavoratore, la cui natura giuridica è quella di atto giuridico in senso stretto, mentre la rinuncia e la transazione sono negozi.

La rinuncia del lavoratore presuppone - proseguivano i Giudici - che per la propria validità ed efficacia, che questi abbia l'esatta rappresentazione dei diritti di credito di sua spettanza, che sia perfettamente consapevole che nulla ne infici la legittimità e che, ciò nonostante, volontariamente intenda privarsi della totale o parziale realizzazione delle varie ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili”.

In breve, concludeva la Cassazione, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa doveva essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale.

È pur vero, veniva specificato in motivazione inoltre, che è possibile ravvisare gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili altrimenti, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. Nondimeno, si tratta d'un accertamento che richiede una ricostruzione in punto di fatto e un apprezzamento di significato riservati al giudice di merito, censurabili in sede di legittimità soltanto per vizi della motivazione o per violazione dei criteri dell'ermeneutica contrattuale.

Per tutto quanto sopra, ne conseguiva il rigetto del ricorso.

In definitiva

Con la sentenza in commento i Giudici di legittimità esprimono con chiarezza il principio secondo cui nell'atto transattivo intervenuto tra le parti del rapporto di lavoro, i crediti e

diritti cui il lavoratore rinuncia, dovranno essere specificamente indicati, sì da rendere edotto chiaramente il lavoratore delle proprie rinunce.

Pertanto, la classica dicitura di "non aver null'altro a pretendere" non soddisfa il predetto principio di chiarezza.

In altre parole, l'atto con il quale il lavoratore dichiara di non avere altro a pretendere, a seguito della corresponsione di una determinata somma di denaro non può essere considerato di per sé, una rinuncia a tutti i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, perché tale frase è estremamente generica e non sempre fa comprendere al lavoratore quali effettivamente sono i molteplici diritti che scaturiscono dal rapporto medesimo.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)